



Fossati Massimiliano
Iscritto all'Ordine dei Dottori

Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

Commercialisti e degli Esperti Contabili di

10/04/2025

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Le nuove modalità di regolarizzazione in caso di fattura omessa/irregolare

Il DLgs “Sanzioni” (DLgs. 14.6.2024 n. 87) ha modificato il procedimento di “denuncia” previsto dall’art. 6 co. 8 del DLgs 471/97, con il quale il cessionario o committente è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fattura- zione da parte del cedente o prestatore, al fine di non incorrere in sanzioni.

Per le violazioni commesse **sino al 31.8.2024**, il suddetto cessionario/committente era tenuto ad emettere un’autofattura, da trasmettere al Sistema di interscambio con codice Tipo Documento “TD20”:

- trascorsi 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione senza che il fornitore avesse emesso fattura, entro i successivi 30 giorni;
- entro 30 giorni dalla data di registrazione della fattura irregolare ricevuta dal cedente/prestatore.

Qualora l'autofattura “denuncia” non fosse stata emessa nei termini, sarebbe stata applicata una sanzione pari al 100% dell'imposta con un minimo di euro 250.

A seguito delle modifiche apportate dal suddetto DLgs. “Sanzioni”, a decorrere dalle violazioni commesse **dall'1.9.2024**, è prevista una sanzione, pari al 70% dell'imposta con un minimo di 250 euro, per il cessionario o committente che non abbia comunicato l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate, “tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima”, entro 90 giorni “dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare” (art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97).

Prima della pubblicazione della versione 1.9 delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, **applicabile dall'1.4.2025**, ci si era chiesti se, a fronte delle descritte modifiche legislative, dovesse essere adottata una differente modalità di regolarizzazione da parte del cessionario/committente.

In particolare, alla luce della normativa vigente fino al **31.8.2024**, tale regolarizzazione

avveniva mediante l'invio al SdI di un file XML contraddistinto dal codice "TD20".

Come sottolineato, infatti, il cessionario/committente era tenuto all'emissione di un'autofattura, previo pagamento dell'imposta (o della maggiore imposta) dovuta.

Considerato che le disposizioni attualmente in vigore richiedono che si debba "comunicare" la violazione, ci si domandava se l'irregolarità dovesse essere oggetto di apposita informativa da trasmettere via PEC agli Uffici territoriali di competenza o se, invece, si dovesse ancora utilizzare il citato file con codice "TD20".

La versione 1.9 delle specifiche tecniche prevede:

- l'introduzione del nuovo tipo documento "TD29", utilizzabile "per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione";
- l'aggiornamento della descrizione del codice "TD20", che può essere ancora adottato in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 co. 9-*bis* del DLgs. 471/97) o nelle ipotesi di cui all'art. 46 co. 5 del DL 331/93 e in quelle assimilate (v. *infra*).

Da ciò potrebbe dedursi che per le omesse o irregolari fatturazioni commesse fino al 31.3.2025 fosse ancora consentito l'utilizzo della procedura "tradizionale", consistente nella trasmissione al SdI di un file XML con codice "TD20".

Dall'1.4.2025 si deve invece inviare un file in formato XML, contraddistinto dal co- dice "TD29".

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella versione 1.10 della "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro" (v. paragrafo successivo), il file TD29 trasmesso al SdI "rappresenta una mera comunicazione". Esso non costituisce più, quindi, un'autofattura.

Il documento caratterizzato dal codice TD29 non ha, quindi, alcuna rilevanza ai fini dell'imposta, nel senso che "non consente di esercitare la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto"². Ciò nonostante, nel file dovranno comunque essere indicati alcuni degli elementi richiesti dall'art. 21 comma 2 del DPR 633/72

In data 1.4.2025, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione (1.10) della "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro", che tiene conto dell'aggiornamento delle specifiche tecniche (v. sopra), e che fornisce indicazioni utili al fine della compilazione del file XML con codice "TD29", che si riportano nella tabella seguente.

File XML codice "TD29"	
Blocco <Cedente Prestatore>	Dati del cedente o prestatore
Blocco <Cessionario Committente>	Identificativo IVA del cessionario o committente che comunica la violazione (omessa o irregolare fattura da parte del cedente o prestatore)
Campo <Codice Destinatario>	Inserire 7 zeri
Campo <PEC Destinatario>	Non compilare
Campo <Data>	Data di effettuazione della cessione di beni o

	della prestazione di servizi
Imponibile	Imponibile non fatturato o non indicato in fattura dal cedente/prestatore

File XML codice "TD29"	
Aliquota IVA	Aliquota IVA relativa all'operazione
Imposta	Imposta calcolata dal cessionario/committente
Natura	Codice Natura in caso di non imponibilità o esenzione
Campo <Dati Fatture Collegate>	Indicazione dei dati della fattura emessa irregolarmente (da compilare solo in caso di fattura irregolare)
Campo <Numero>	È possibile inserire una numerazione <i>ad hoc</i>

CONTROLLI DA PARTE DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Il SdI controlla il file inviato, scartandolo, con codici errore specifici nei casi riportati nella seguente tabella.

Errori nel file	
Codice 00471	Il Sistema non ammette l'indicazione nel file dello stesso soggetto nei campi relativi al cedente/prestatore e al cessionario/committente
Codice 00473	Il Sistema non ammette l'indicazione di un valore diverso da "IT" nel campo relativo all'identificativo IVA del cedente/prestatore (il fornitore deve essere dotato di numero di partita IVA nazionale)
Codice 00475	Il Sistema richiede l'indicazione di un numero di partita IVA nel campo relativo al cessionario/committente

Il codice TD20 resta utilizzabile anche dopo l'1.4.2025, per l'emissione di autofattura con riferimento:

- alle operazioni soggette a inversione contabile, in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore;
- alle ipotesi di cui all'art. 46 co. 5 del DL 331/93 e assimilate (v. tabella sottostante).

Nelle operazioni soggette a **inversione contabile**, il cedente o prestatore non ha emesso fattura o ha emesso una fattura irregolare

Entro **90 giorni** dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare, il cessionario/committente provvede all'emissione di fattura ex art. 21 del DPR n. 633/72, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile

Emissione di file “**TD20**”, con indicazione dell'imponibile e del codice Natura del gruppo “**N6**” relativo al tipo di operazione a cui l'auto-fattura si riferisce.

A seguire, emissione di un file tipo documento “**TD16**” con indicazione della relativa imposta

A fronte di un **acquisto in- tra-UE**, di una **prestazione di servizi territorialmente rilevante nello Stato** resa da un prestatore UE o di un **acquisto di beni già presenti in Italia** da soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, il cessionario o committente non ha ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione o ha ricevuto un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale.

Entro il **giorno 15 del terzo mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario o committente emette il documento e assolve l'imposta mediante inversione contabile.

Emissione di un file **“TD20”**, con indicazione dell'imponibile e del codice Natura **“N2.1”** in caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia o del codice Natura **“N3.2”** in caso di acquisti intra-UE.

A seguire, emissione di un file con tipo documento **“TD17”**, **“TD18”** o **“TD19”** (a seconda della tipologia di operazione), con l'indicazione della relativa imposta.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.